



www.consultagiovanileappiano.com
consulta.giovanile.appiano@gmail.com

TESTO DEL QUESITO DEL REFERENDUM

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»

MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

Articolo 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di **seicentotrenta** [quattrocento], dodici [otto] dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per **seicentodiciotto** [trecentonovantadue] e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di **trecentoquindici** [duecento], sei [quattro] dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna **Regione** [Regione o Provincia autonoma] può avere un numero di senatori inferiore a **sette** [tre]; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.



www.consultagiovanileappiano.com
consulta.giovanile.appiano@gmail.com

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [cfr. IV] . [La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.]

Articolo 59

E` senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. [Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.]



IL NUMERO DEI PARLAMENTARI

Come cambia con
la riforma costituzionale

CAMERA DEI DEPUTATI



SENATO DELLA REPUBBLICA



FONTI:

<https://www.senato.it/1024>

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLMES S/0/1118389/all>

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104514.pdf?_1564097148761